

III. Che ai Titoli vacanti siano elette dai Capitoli, secondo le leggi e Costituzioni Patriarcali; persone idonee, del grembo delle Chiese se veneno, e per gradi.

IV. Gli eletti siano confermati, investiti o istituiti dal Patriarca.

V. L'elezioni fatte contro la forma debita, o di persone indegne, siano nulle.

VI. Se il Patriarca ricuserà di confermare l'eletto per causa di forma non osservata, o d'indegnità della persona, possa appellare, eccetto se avrà commesso qualche fallo dopo ricevuto l'ordine, nel qual caso non possa appellare.

VII. In caso, che si possa appellare, la sentenza sia commessa a Venezia, e abbia virtù di tre conformi.

VIII. Se sarà sentenziato contro l'appellazione, gli Elettori possano eleggere un altro, solamente per quella volta.

IX. Se la seconda volta sarà fatta l'elezione, e il Patriarca non l'ammetterà per difetto di forma non osservata, o per indegnità della persona, essendo appellato, e sentenziato contro l'appellazione, gli Elettori perdano la facoltà di eleggere, e il Patriarca per quella volta sola provveda al Benefizio liberamente.

X. Pendente l'appellazione, nè il Patriarca nè il Capitolo possano disporre dei Benefizj vacanti.

XI. In pena di scomunica non si faccia elezione se non in luogo Capitolare.

XII. Il Patriarca in pena di scomunica non possa costringere alcun Titolato a rinunziare, nè possa ammetter rassegne, o cessioni.

XIII. So-